

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

TESTO APPROVATO IN DATA 4 AGOSTO 2006 E MODIFICATO IN DATA 4 OTTOBRE 2006

Sommario

PARTE I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1.	1
<i>Oggetto</i>	<i>1</i>
Art. 2.	1
<i>Definizioni</i>	<i>1</i>
Art. 3.	1
<i>Stemma</i>	<i>1</i>
PARTE II	2
ORGANI ISTITUZIONALI	2
Art. 4.	2
<i>Presidente</i>	<i>2</i>
Art. 5.	2
<i>Vicepresidenti</i>	<i>2</i>
Art. 6.	2
<i>Commissioni permanenti</i>	<i>2</i>
Art. 7.	3
<i>Commissioni speciali</i>	<i>3</i>
Art. 8.	3
<i>Commissione di coordinamento dei Presidenti di Comprensorio</i>	<i>3</i>
Art. 9.	3
<i>Coordinatore</i>	<i>3</i>
Art. 10.	4
<i>Ufficio di presidenza</i>	<i>4</i>
PARTE III	4
ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	4
TITOLO I	4
ELEZIONE DEGLI ORGANI	4
Art. 11.	4
<i>Seduta di insediamento del Consiglio</i>	<i>4</i>
Art. 12.	4
<i>Elezione del Presidente</i>	<i>4</i>
Art. 13.	5
<i>Istituzione delle Commissioni permanenti</i>	<i>5</i>

Art. 14.	5
<i>Istituzione delle Commissioni speciali</i>	5
Art. 15.	5
<i>Istituzione Commissione di coordinamento dei Presidenti di Comprensorio</i>	5
Art. 16.	6
<i>Istituzione dell'ufficio di Presidenza</i>	6
Art. 17.	6
<i>Elezione dei Coordinatori</i>	6
Art. 18.	6
<i>Nomina dei Vicepresidenti</i>	6
Art. 19.	6
<i>Elezione dei Commissari delle Commissioni permanenti e speciali</i>	6
Art. 20.	7
<i>Disposizioni in materia di decadenza</i>	7
TITOLO II	7
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	7
Capo I	7
Funzionamento del Consiglio	7
Art. 21.	7
<i>Convocazione</i>	7
Art. 22.	8
<i>Programmazione delle sedute</i>	8
Art. 23.	8
<i>Sedute</i>	8
Art. 24.	8
<i>Processo verbale delle sedute</i>	8
Art. 25.	8
<i>Apertura e chiusura delle sedute</i>	8
Art. 26.	9
<i>Partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei Consiglieri provinciali</i>	9
Art. 27.	9
<i>Richiamo all'argomento e ai limiti di tempo degli interventi</i>	9
Art. 28.	9
<i>Ammissione e comportamento del pubblico</i>	9
Art. 29.	10
<i>Partecipazione ai lavori di soggetti esterni</i>	10
Art. 30.	10
<i>Deliberazioni</i>	10
Art. 31.	10
<i>Quorum strutturale e funzionale</i>	10
Art. 32.	10
<i>Verifica del numero legale</i>	10

Capo II	11
Funzionamento dell'Ufficio di presidenza	11
Art. 33.	11
<i>Convocazione</i>	<i>11</i>
Art. 34.	11
<i>Quorum strutturale e quorum funzionale</i>	<i>11</i>
Art. 35.	11
<i>Sedute</i>	<i>11</i>
Art. 36.	11
<i>Processo verbale delle sedute</i>	<i>11</i>
Art. 37.	11
<i>Rinvio</i>	<i>11</i>
Capo III	12
Funzionamento delle Commissioni riunite in sede referente o istruttoria	12
Art. 38.	12
<i>Sedute</i>	<i>12</i>
Art. 39.	12
<i>Rinvio</i>	<i>12</i>
Capo IV	12
Funzionamento delle Commissioni riunite in sede deliberante	12
Art. 40.	12
<i>Rinvio</i>	<i>12</i>
Capo V	13
Norme comuni	13
Art. 41.	13
<i>Raccordo delle attività degli organi</i>	<i>13</i>
Art. 42.	13
<i>Consultazioni della generalità degli Enti locali</i>	<i>13</i>
Art. 43.	14
<i>Informazione dei Consiglieri</i>	<i>14</i>
Art. 44.	14
<i>Proposta</i>	<i>14</i>
TITOLO IV	14
Gettoni di presenza e rimborsi	14
Art. 45.	14
<i>Gettone di presenza</i>	<i>14</i>
Art. 46.	14
<i>Autorizzazione alle missioni</i>	<i>14</i>
Art. 47.	14
<i>Rimborso delle spese</i>	<i>14</i>
Art. 48.	15
<i>Spese di rappresentanza</i>	<i>15</i>
Art. 49.	15
<i>Liquidazione dei gettoni di presenza e delle spese</i>	<i>15</i>

Art. 50.	15
<i>Coperture assicurative e legali</i>	<i>15</i>
PARTE IV	16
ORGANIZZAZIONE	16
Art. 51.	16
<i>Disposizioni generali</i>	<i>16</i>
Art. 52.	16
<i>Personale messo a disposizione</i>	<i>16</i>
Art. 53.	16
<i>Strutture ed attrezzature messe a disposizione</i>	<i>16</i>
TITOLO I	16
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	16
Art. 54.	16
<i>Assetto organizzativo</i>	<i>16</i>
Art. 55.	17
<i>Segretario generale</i>	<i>17</i>
Art. 56.	17
<i>Segreteria generale</i>	<i>17</i>
Art. 57.	17
<i>Area contabilità, finanza locale, tributi e tariffe</i>	<i>17</i>
Art. 58.	18
<i>Area affari giuridici</i>	<i>18</i>
Art. 59.	18
<i>Strutture tecniche e progetti speciali</i>	<i>18</i>
PARTE V	18
CONTABILITA'	18
Art. 60.	18
<i>Regole di programmazione e gestione delle entrate e delle spese</i>	<i>18</i>
Art. 61.	18
<i>Norma transitoria</i>	<i>18</i>
PARTE V	19
DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 62.	19
<i>Entrata in vigore</i>	<i>19</i>

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi della legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e la contabilità del Consiglio delle Autonomie locali ed in particolare:
 - a) le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute;
 - b) le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi compresi le modalità ed i limiti per la partecipazione ai lavori dei componenti della Giunta provinciale e dei Consiglieri provinciali;
 - c) le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali;
 - d) i casi e le modalità nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative in luogo del Consiglio delle Autonomie locali, alle Commissioni istituite in seno allo stesso;
 - e) le regole di contabilità e per la gestione delle entrate e delle spese.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) Legge: la L.P. 15 giugno 2005 n. 7;
 - b) Provincia: la Provincia Autonoma di Trento;
 - c) Consiglio: il Consiglio delle Autonomie Locali previsto dalla legge;
 - d) Consiglieri: i componenti del Consiglio;
 - e) Commissioni: gli organi interni del Consiglio cui è demandata la trattazione degli argomenti in sede referente o deliberante;
 - f) Commissari: i componenti delle Commissioni permanenti e speciali;
 - g) Consorzio: il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa;
 - h) Presidente: il Presidente del Consiglio;
 - i) Presidente del Consorzio: il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - j) Conferenza: la Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed autonomie Locali di cui all'articolo 9 della legge;
 - k) Albo informatico: spazio informatico a disposizione del pubblico, per la pubblicazione degli atti dello stesso, per i quali la legge o il presente regolamento dispongano la pubblicità.

Art. 3.

Stemma

1. Il Consiglio, con apposito provvedimento, approva il proprio stemma, determinandone contenuti, forma e dimensioni.

PARTE II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 4.

Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e l'Ufficio di presidenza, convoca le rispettive sedute, ne coordina i lavori e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte. Garantisce e tutela con imparzialità le prerogative ed i diritti dei Consiglieri.
2. Nei casi non vietati dal regolamento di organizzazione e di funzionamento della Conferenza, il Presidente conclude le intese in seno alla Conferenza medesima con la procedura semplificata prevista dall'articolo 9, comma 5 bis della legge, purché vi sia stata, rispetto alla singola intesa, l'approvazione della proposta da parte della maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio.

Art. 5.

Vicepresidenti

1. Il Vicepresidente vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Vicepresidente vicario adempie inoltre a quelle funzioni di competenza del Presidente che gli vengano temporaneamente delegate, ad eccezione di quelle riservate per legge al Presidente medesimo.
3. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente vicario è sostituito, in ordine di età, dai due Vicepresidenti, ovvero dal Consigliere più anziano.

Art. 6.

Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono incaricate della trattazione di una o più delle seguenti materie:
 - a) affari generali, affari e relazioni istituzionali;
 - b) riforma istituzionale;
 - c) energia;
 - d) organizzazione e personale;
 - e) programmazione, ricerca e innovazione;
 - f) usi civici;
 - g) istruzione, cultura e formazione;
 - h) agricoltura;
 - i) alimentazione;
 - j) promozione dei prodotti trentini;
 - k) lavori pubblici, trasporti, reti e rapporti con ordini e collegi professionali;
 - l) PGUAP;
 - m) risorse forestali e montane;
 - n) ambiente;
 - o) politiche sanitarie;
 - p) politiche sociali;
 - q) politiche del lavoro;
 - r) politiche giovanili;

- s) politiche Comuni svantaggiati;
- t) sport;
- u) pari opportunità;
- v) urbanistica;
- w) turismo;
- x) commercio;
- y) finanza locale, affari finanziari, contabilità, tributi e tariffe;
- z) protezione civile e tutela del territorio;
- aa) industria, artigianato e miniere.

2.

Le Commissioni permanenti operano:

- a) in sede referente, svolgendo l'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio;
- b) in sede deliberante, esercitando in luogo del Consiglio le competenze previste dall'articolo 8 comma 1 lettere b) ed e) della legge, ad eccezione dei casi in cui sia prevista l'intesa in seno alla Conferenza, ovvero dei casi in cui sia richiesta l'espressione di parere in merito a bozze di disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 comma 6;
- c) in sede istruttoria, svolgendo le ulteriori attività assegnate dal Presidente.

Art. 7.

Commissioni speciali

- 1. Il Consiglio può in qualsiasi momento costituire Commissioni speciali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 comma 2, anche in materie parzialmente sovrapposte rispetto a quelle assegnate alle Commissioni permanenti.

Art. 8.

Commissione di coordinamento dei Presidenti di Comprensorio

- 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal regolamento di esecuzione della legge, la Commissione di cui al presente articolo esercita l'istruttoria delle deliberazioni spettanti al Consiglio ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della legge.

Art. 9.

Coordinatore

- 1. Il Coordinatore rappresenta la Commissione alla quale è preposto, ne convoca le rispettive sedute, ne coordina i lavori e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte, garantendo con imparzialità le prerogative ed i diritti dei Commissari.
- 2. Il Coordinatore è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Commissario più anziano di età.

Art. 10.

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) esercita i compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento e quelli individuati, al di fuori delle rispettive funzioni istituzionali, da Consiglio o Presidente;
 - b) verifica la corretta esecuzione delle convenzioni stipulate dal Consiglio con il Consorzio ed il Consiglio e la Giunta provinciali.

PARTE III

ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

TITOLO I

ELEZIONE DEGLI ORGANI

Art. 11.

Seduta di insediamento del Consiglio

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio procede:
 - a) all'elezione del Presidente;
 - b) all'istituzione delle Commissioni permanenti;
 - c) all'istituzione della Commissione di coordinamento dei Presidenti di Comprensorio;
 - d) all'elezione dei Coordinatori;
 - e) all'istituzione dell'Ufficio di Presidenza;
 - f) all'elezione dei Commissari.
2. Qualora ritenuto opportuno il Consiglio può deliberare la sospensione o l'aggiornamento della discussione e della votazione, anche con riferimento a singole tematiche.

Art. 12.

Elezione del Presidente

1. Il Consiglio elegge il Presidente fra i candidati.
2. Ciascun componente può presentare la propria candidatura sino alle quarantotto ore antecedenti alla votazione. Le candidature presentate oltre ai termini di cui al presente comma sono irricevibili. Il Consiglio, esperita la prima votazione in caso siano state presentate candidature, ovvero in ogni momento in caso contrario, può valutare di ammettere la candidatura di ulteriori Consiglieri che ne facciano richiesta. Sino al momento della votazione il Candidato può comunque ritirare la propria candidatura.
3. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio, accertata sulla base del registro di cui all'articolo 25.
4. Nel caso in cui vi siano più candidature e comunque qualora vi siano più candidature a seguito della presentazione di nuovi candidati, il Consiglio procede a votazione a scrutinio segreto secondo le seguenti disposizioni. Ciascun Consigliere esprime un voto. Sono nulle le schede che non corrispondano a quelle distribuite per la votazione, quelle che consentano, in modo inoppugnabile, di

- risalire all'identità dell'elettore, quelle nelle quali l'elettore abbia espresso preferenze per più di un candidato oppure per un non candidato. In prima votazione, risulta eletto il Consigliere votato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati. In seconda votazione, risulta eletto il Consigliere votato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. In terza votazione, risulta eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti e in caso di parità, il più anziano di età.
5. Qualora vi sia una sola candidatura, il Consiglio può eleggere il Presidente per alzata di mano, a maggioranza dei Consiglieri assegnati in prima votazione, ovvero a maggioranza dei Consiglieri presenti in seconda votazione.
 6. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva, da convocarsi entro venti giorni dalla data dell'evento.

Art. 13.

Istituzione delle Commissioni permanenti

1. Il Consiglio delibera per alzata di mano, su proposta del Presidente e con separate votazioni:
 - a) il numero delle Commissioni;
 - b) la ripartizione fra le Commissioni delle materie di cui all'articolo 6.;
 - c) il numero dei componenti di ciascuna Commissione, comprensivo del Coordinatore e del Presidente.

Art. 14.

Istituzione delle Commissioni speciali

1. Le Commissioni speciali possono essere costituite dal Consiglio, in ogni momento, su proposta del Presidente o di almeno 10 Consiglieri.
2. La proposta di costituzione deve indicare:
 - a) la materia e le motivazioni per le quali si ritiene opportuna la costituzione della Commissione;
 - b) i limiti, anche temporali, dell'attività e i relativi poteri;
 - c) il numero dei componenti di ciascuna Commissione, comprensivo del Coordinatore.

Art. 15.

Istituzione Commissione di coordinamento dei Presidenti di Comprensorio

1. La Commissione di coordinamento dei Presidenti di Comunità di Comprensorio è composta da tutti i Consiglieri nominati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge.
2. Il Consiglio delibera l'istituzione della Commissione.

Art. 16.

Istituzione dell'ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza si compone del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Coordinatori delle Commissioni permanenti e del Coordinatore della Commissione di coordinamento dei Presidenti di Comprensorio.
2. Il Consiglio delibera l'istituzione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 17.

Elezione dei Coordinatori

1. Il Consiglio elegge, con distinte votazioni, i coordinatori delle Commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 15. Ciascun Consigliere può presentare la propria od altra candidatura, sino al momento della votazione. Sino al momento della votazione il Candidato può comunque ritirare o rifiutare la candidatura. Per la votazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 commi 4 e 5 in quanto compatibili.
2. E' ineleggibile chi ricopra già il ruolo di Coordinatore presso un'altra Commissione, ad eccezione della Commissione di coordinamento dei Presidenti di Comprensorio .
3. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente di un Coordinatore, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva, da convocarsi entro venti giorni dalla data dell'evento.

Art. 18.

Nomina dei Vicepresidenti

1. Il Presidente, nell'ambito dei Coordinatori, nomina il Vicepresidente vicario e due Vicepresidenti. Essi possono motivatamente essere revocati dal Presidente.
2. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente di un Vicepresidente, il Presidente procede alla relativa sostituzione entro venti giorni dalla data dell'evento.

Art. 19.

Elezione dei Commissari delle Commissioni permanenti e speciali

1. Il Consiglio elegge i componenti delle singole Commissioni con distinte votazioni.
2. Il Presidente è componente di diritto di tutte le Commissioni.
3. L'elezione dei componenti di ciascuna Commissione avviene con votazione a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate. Ciascun componente può presentare la propria od altra candidatura, sino al momento della votazione, segnalando l'eventuale nominativo dell'Assessore del rispettivo Ente competente per materia, permanentemente autorizzato a partecipare alle riunioni delle Commissioni riunite in sede referente o istruttoria. Sino al momento della votazione il Candidato può comunque ritirare o rifiutare la candidatura. Ciascun Consigliere dispone di un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere. Sono nulle le schede che non

- corrispondano a quelle distribuite per la votazione, quelle che consentano, in modo inoppugnabile, di risalire all'identità dell'elettore. Sono nulle le preferenze espresse in esubero rispetto al numero di Commissari da eleggere, nonché quelle espresse a favore di non candidati. Risultano eletti, fino a concorrenza dei posti disponibili, coloro che ottengono il maggior numero di preferenze e in caso di parità, i più anziani di età. Ciascun Consigliere può essere componente di più Commissioni.
4. Qualora in una Commissione il numero dei candidati sia pari al numero dei componenti da eleggere, il Consiglio può procedere, a maggioranza dei presenti, all'elezione unitaria dei Commissari con votazione palese per alzata di mano, ovvero procede a scrutinio segreto.
 5. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente di un Commissario, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva, da convocarsi entro venti giorni dalla data dell'evento.

Art. 20.

Disposizioni in materia di decadenza

1. Il Consigliere, contestualmente all'eventuale perdita della carica, decade dalla carica di Presidente, Coordinatore e Commissario.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Capo I Funzionamento del Consiglio

Art. 21.

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 3 giorni liberi prima della data della seduta. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a 1 giorno libero; in tal caso l'invio della convocazione ai singoli Consiglieri deve essere accompagnato da avviso telefonico personale o da SMS.
2. Salvo diversa volontà espressa dal Consigliere, l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti in discussione, è inviato ai componenti tramite fax e/o e-mail presso la sede legale dell'ente locale di appartenenza, ovvero agli indirizzi eventualmente segnalati. Esso contiene avviso della pubblicazione, nell'area riservata ai Consiglieri del sito internet, della documentazione di supporto alla discussione.
3. L'avviso di convocazione è altresì trasmesso, tramite fax e/o e-mail, a tutti i Comuni, al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale ed è pubblicato all'Albo informatico.

Art. 22.

Programmazione delle sedute

1. Il Presidente può proporre al Consiglio la redazione di un calendario delle sedute ordinarie. Una volta approvato, il calendario è comunicato a tutti i Consiglieri, al Presidente del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia e a tutti i Comuni.
2. Le eventuali modifiche introdotte successivamente sono comunicate tempestivamente ai medesimi soggetti.
3. Qualora approvato il calendario delle sedute ordinarie, il Presidente può comunque procedere alla convocazione straordinaria del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario.
4. Il Presidente dispone inoltre la convocazione straordinaria del Consiglio su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

Art. 23.

Sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando si tratti di questioni riguardanti singole persone, che implicino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o sui demeriti di esse. Non è consentita la seduta segreta per l'elezione degli organi del Consiglio o per l'esercizio di funzioni istituzionalmente demandate dalla legge al Consiglio.

Art. 24.

Processo verbale delle sedute

1. Delle sedute pubbliche è redatto processo verbale da parte del soggetto incaricato dal Presidente. Il processo verbale dà conto delle deliberazioni del Consiglio, indicando per i singoli punti all'ordine del giorno, i nomi di coloro che sono intervenuti.
2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati, fornendo, se del caso, copia cartacea delle dichiarazioni espresse.
3. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto senza particolari che possano toccare la persona di cui si è trattato.
4. I processi verbali sono trasmessi ai componenti e sono approvati, di norma, entro la seconda seduta successiva a quella cui si riferiscono. I processi verbali sono archiviati in apposita raccolta. I processi verbali sono pubblici ad eccezione di quelli riguardanti le sedute segrete.
5. Il Consiglio organizza la registrazione e l'archiviazione, in forma audio o audio/video delle sedute, ad esclusione delle sedute segrete.

Art. 25.

Apertura e chiusura delle sedute

1. La seduta è dichiarata aperta e chiusa dal Presidente.
2. L'elenco dei presenti è formato attraverso la sottoscrizione, da parte di ciascun Consigliere, di apposito registro collocato, ad inizio seduta, all'ingresso della sala che ospita i lavori del Consiglio. I Consiglieri che, in corso di seduta, entrano o si assentano, sottoscrivono il registro annotando l'orario.

3. Per favorire l'ordinato e puntuale svolgimento dei lavori ciascun Consigliere avrà cura di comunicare preventivamente, salvo il caso di impossibilità oggettiva, l'eventuale assenza.
4. Alla chiusura della seduta il Presidente annuncia il giorno e l'ora della seduta seguente, ove già prevista.

Art. 26.

Partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei Consiglieri provinciali

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge, alle sedute hanno facoltà e, ove richiesti, l'obbligo di partecipare senza diritto di voto il Presidente della Provincia e i componenti della Giunta provinciale.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge, hanno altresì diritto di partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto e con riguardo ad ordini del giorno che prevedano l'esame di disegni di legge ovvero di regolamenti o di altri atti che debbano essere sottoposti all'esame del Consiglio provinciale o delle sue Commissioni, i Consiglieri provinciali che abbiano comunicato preventivamente al Presidente la volontà di partecipare alla seduta.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono esercitare il diritto di intervento entro un limite temporale massimo di 5 minuti per argomento posto all'ordine del giorno e complessivo di 15 minuti per seduta; è facoltà del Consiglio autorizzare gli stessi a prorogare la durata dell'intervento. I proponenti o primi firmatari dell'atto oggetto di discussione, possono esercitare il diritto di intervento entro il limite temporale massimo di 20 minuti o nel maggior termine assentito dal Presidente.

Art. 27.

Richiamo all'argomento e ai limiti di tempo degli interventi

1. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può togliergli la parola.
2. Qualora ritenuto opportuno in relazione all'argomento trattato, il Presidente può proporre al Consiglio di decidere che ciascun Consigliere contenga i propri interventi entro un determinato limite temporale ovvero che non possa svolgere più di un certo numero di interventi.
3. Qualora l'oratore superi i limiti di tempo stabiliti, il Presidente lo invita a concludere e, se questi non ottempera, gli toglie la parola.
4. Non è ammesso ritornare su una discussione chiusa salvo che non lo decida il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 28.

Ammissione e comportamento del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio negli appositi spazi ad esso riservati.
2. Durante la seduta le persone ammesse devono mantenere un contegno corretto e rimanere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente regolamento.

Art. 29.

Partecipazione ai lavori di soggetti esterni

1. Il Presidente può decidere se ammettere a partecipare ai lavori del Consiglio, soggetti terzi che ne facciano richiesta e comunque invitare soggetti terzi la cui partecipazione sia utile per un più efficiente svolgimento dell'attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di parola nei limiti e con le modalità assentite dal Presidente, ma non diritto di voto.

Art. 30.

Deliberazioni

1. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui le Commissioni operano in sede deliberante ai sensi dell'articolo 6., delibera sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Commissione competente ed illustrata dal rispettivo Coordinatore.
2. Ciascun Consigliere esprime un voto.
3. Il Presidente, verificato il numero dei Consiglieri presenti sulla base del registro di cui all'articolo 25, pone in votazione la proposta verificando il numero degli astenuti e dei contrari.
4. Il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri presenti, propone al Consiglio l'espressione dei pareri in merito ai documenti redatti in forma di articolato, mediante votazione sugli articoli segnalati, ovvero articolo per articolo. In entrambi i casi deve seguire la votazione del documento nel testo complessivo.

Art. 31.

Quorum strutturale e funzionale

1. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente regolamento, le deliberazioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in aula.

Art. 32.

Verifica del numero legale

1. La verifica del numero legale è effettuata dal Presidente sulla base del registro di cui all'articolo 25..
2. Resta ferma la possibilità per ciascun Consigliere di richiedere in ogni momento al Presidente la verifica del numero legale. Se, a seguito della verifica, risulta che in aula non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure aggiornarla in seconda convocazione ad altro giorno.

Capo II **Funzionamento dell'Ufficio di presidenza**

Art. 33.

Convocazione

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno un giorno libero prima di quello previsto per la seduta.
2. L'Ufficio di Presidenza non può riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio.

Art. 34.

Quorum strutturale e quorum funzionale

1. L'Ufficio delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti favorevolmente espressi, calcolata rispetto ai presenti alla seduta. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 35.

Sedute

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

Art. 36.

Processo verbale delle sedute

1. Delle sedute dell'Ufficio di Presidenza è redatto processo verbale sintetico da parte di una persona incaricata dal Presidente, che dia conto dei presenti, dei temi trattati e delle eventuali decisioni assunte.
2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati fornendo, se del caso, copia cartacea delle dichiarazioni espresse.
3. I processi verbali sono trasmessi ai componenti e sono sottoposti all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza in una seduta successiva. I processi verbali sono archiviati in apposita raccolta.

Art. 37.

Rinvio

1. All'Ufficio di Presidenza, si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 21 commi 2 e 3, 22, 25, 27, 29, 30 commi 2, 3 e 4, 32, intendendosi sostituiti:
 - a) al Consiglio, l'Ufficio di Presidenza;
 - b) ai Consiglieri, i Componenti l'Ufficio di Presidenza.

Capo III

Funzionamento delle Commissioni riunite in sede referente o istruttoria

Art. 38.

Sedute

1. Di norma Consiglio, Ufficio di Presidenza e Commissioni, non possono riunirsi nelle stesse ore.
2. I Consiglieri che non siano componenti possono partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto, prendendo la parola sui temi oggetto di discussione con le modalità assentite dal Coordinatore.
3. Può in ogni caso partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto e senza diritto al gettone di presenza, la persona indicata da ciascun Commissario in sede di elezione che rivesta la carica di Assessore competente per materia nell'Ente di appartenenza del Commissario.

Art. 39.

Rinvio

1. Alle Commissioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 commi 2 e 3, 22, 25, 27, 29, 30 commi 2, 3 e 4, 32, intendendosi sostituiti:
 - a) al Consiglio la Commissione;
 - b) al Presidente il Coordinatore;
 - c) ai Consiglieri i Commissari.
2. Alle Commissioni si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 33 comma 1, 34, 35, 36, intendendosi sostituiti:
 - a) all'Ufficio di Presidenza la Commissione;
 - b) al Presidente il Coordinatore.

Capo IV

Funzionamento delle Commissioni riunite in sede deliberante

Art. 40.

Rinvio

1. Alle Commissioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 comma 2.
2. Alle Commissioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 commi 2 e 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 commi 2, 3 e 4, 31, 32, intendendosi sostituiti:
 - a) al Consiglio la Commissione;
 - b) al Presidente il Coordinatore;
 - c) ai Consiglieri i Commissari.
2. Alle Commissioni si applicano altresì le disposizioni di cui all' articolo 33:
 - a) all'Ufficio di Presidenza la Commissione;
 - b) al Presidente il Coordinatore.

Capo V **Norme comuni**

Art. 41.

Raccordo delle attività degli organi

1. Il Presidente orienta l'attività delle Commissioni rispetto all'esercizio delle funzioni alle quali è chiamato il Consiglio, provvedendo:
 - a) ad assegnare alle Commissioni le attività in funzione delle materie di rispettiva competenza, precisando il termine ultimo per la conclusione dei lavori; dell'assegnazione della materia alla Commissione è tempestivamente data notizia ai Consiglieri;
 - b) a disporre la pubblicazione, nell'area riservata ai Consiglieri del sito internet, della documentazione di supporto alla discussione o al relativo invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere.
2. In caso di dubbio nell'individuazione della Commissione competente il Presidente può disporre che la questione sia oggetto di trattazione congiunta tra due o più Commissioni, individuando anche il Coordinatore dei lavori.
3. Il Coordinatore provvede a riunire la Commissione e, conclusa l'attività della stessa, trasmette al Presidente:
 - a) i risultati dell'istruttoria per il successivo esame da parte del Consiglio;
 - b) il provvedimento assunto in sede deliberante per la formale trasmissione ai soggetti destinatari.
4. Istruita la deliberazione il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio. Prima dell'inserimento della questione all'ordine del giorno il Presidente può convocare l'Ufficio di Presidenza al fine di valutare le conclusioni raggiunte.
5. Il Presidente, anche su proposta del Coordinatore, dell'Ufficio di Presidenza o del Consiglio, può chiedere una proroga dei termini per l'esame della questione sottoposta all'esame del Consiglio.
6. Nel caso in cui la Commissione sia competente a pronunciarsi in sede deliberante ai sensi dell'articolo 6., il Coordinatore o il Presidente possono comunque, in ogni momento, attribuire al Consiglio la competenza a deliberare in merito. Il Presidente è tenuto ad attribuire al Consiglio la competenza in merito alla deliberazione, qualora lo richiedano almeno otto Consiglieri con anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data per la quale la Commissione risulta convocata per deliberare. In detti casi la commissione opera in sede istruttoria ai sensi degli articoli 38 e 39.

Art. 42.

Consultazioni della generalità degli Enti locali

1. Il Consiglio, annualmente, si confronta con la generalità degli Enti locali della provincia sui principali temi di interesse degli stessi.
2. La predetta consultazione è inoltre indetta dal Consiglio qualora lo richiedano i due terzi dei Consiglieri, ovvero almeno 30 Comuni.
3. La consultazione può essere disposta dal Presidente mediante la convocazione di una o più assemblee dei Sindaci, organizzate anche sulla base di aree territoriali omogenee, per la discussione collegiale ovvero mediante la trasmissione di documentazione agli Enti locali, al fine di acquisire la rispettiva posizione.

Art. 43.

Informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere tempestivamente le informazioni utili all'esercizio del loro mandato, nonché di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni.
2. Il diritto di accesso dei Consiglieri, in relazione all'esercizio del loro mandato, avviene a titolo gratuito e prescindendo dalla procedura disciplinata dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti.

Art. 44.

Proposta

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare proposte volte ad adottare iniziative specifiche o ad indicare obiettivi, intendimenti, indirizzi, criteri informativi dell'attività.

TITOLO IV

Gettoni di presenza e rimborsi

Art. 45.

Gettone di presenza

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge, per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni costituite in seno al Consiglio stesso viene corrisposto un gettone di presenza, determinato nel 100 % dell'importo riconosciuto dalla legge regionale ai componenti del Consiglio del Comune con classe demografica più elevata.
2. In caso di partecipazione a più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata in orari totalmente o parzialmente sovrapposti il gettone viene corrisposto una sola volta.
3. Ai fini della liquidazione si fa riferimento alle presenze risultanti dai verbali delle riunioni.

Art. 46.

Autorizzazione alle missioni

1. Le missioni dei Consiglieri sono autorizzate con atto scritto del Presidente.
2. Si considerano autorizzate di diritto le trasferte riferite alla partecipazione alle riunioni plenarie del Consiglio, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza o delle Commissioni, nonché alle riunioni alle quali i Consiglieri siano presenti in forza del loro mandato.

Art. 47.

Rimborso delle spese

1. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese per le missioni autorizzate ai sensi del presente regolamento.

2. Sono ammesse a rimborso tutte le spese giustificate che abbiano attinenza con l'effettuazione della missione. Spese non documentabili saranno ammesse a rimborso a giudizio dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'uso dell'autovettura di proprietà è consentito e dà diritto all'indennità chilometrica calcolata sulla base delle tariffe ACI. L'indennità chilometrica verrà liquidata con riferimento agli specifici marca e tipo del veicolo (in produzione e fuori produzione), cilindrata e percorrenza media calcolata presuntivamente in 15.000 km annui. Verranno altresì rimborsate le spese per i pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse se debitamente documentate.
4. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento del mandato è disposto previa dichiarazione del singolo Consigliere attestante l'attinenza delle stesse con l'esercizio del mandato e la coerenza con le disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 48.

Spese di rappresentanza

1. Sono da considerare spese di rappresentanza ammissibili quelle previste dall'art. 22 comma 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Art. 49.

Liquidazione dei gettoni di presenza e delle spese

1. La liquidazione dei gettoni di presenza ed il rimborso delle spese sostenute dai singoli Consiglieri avviene con cadenza quadrimestrale.

Art. 50.

Coperture assicurative e legali

1. I componenti del Consiglio possono essere assicurati contro qualsiasi rischio conseguente all'espletamento del loro mandato o incarico. L'estensione della copertura assicurativa ai rischi derivanti da colpa grave è disposta, previo consenso dell'amministratore, rivalendosi nei confronti dello stesso per l'importo corrispondente alla suddetta estensione di garanzia.
2. Ai componenti del Consiglio sono rimborsate le spese legali sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio, quando siano stati coinvolti per fatti o atti connessi all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle loro funzioni, salvo i casi di azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave. Il rimborso è limitato alle spese sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici è limitato ad un consulente. Il rimborso spetta anche dopo la cessazione dalla carica di Consigliere. Il rimborso è erogato previa richiesta dell'interessato e presentazione di parcella conformi alle tariffe stabilite dai singoli ordini o collegi.

PARTE IV **ORGANIZZAZIONE**

Art. 51.

Disposizioni generali

1. Il Consiglio si avvale, per il proprio funzionamento, del personale, delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dal Consorzio, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, dai Comuni e dai rispettivi enti funzionali.

Art. 52.

Personale messo a disposizione

1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge il Consiglio stipula con il Consorzio, con la Giunta provinciale e con il Consiglio provinciale una o più convenzioni per il reperimento del personale da assegnare funzionalmente al Consiglio stesso.
2. L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, assegna a ciascuna unità di personale messo a disposizione del Consiglio, le funzioni e le competenze previste dal presente regolamento.

Art. 53.

Strutture ed attrezzature messe a disposizione

1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge, il Consiglio stipula con il Consorzio una o più convenzioni per la messa a disposizione di strutture (uffici, sale riunioni, spazi comuni, ecc.) e attrezzature (hardware, software, arredi, cancelleria, ecc.), comprese dei servizi e delle opere necessari a garantirne l'immediata fruibilità (riscaldamento, energia elettrica, connessioni telefoniche e fax, connessioni internet, ecc...) e nel tempo la piena funzionalità (pulizie, manutenzioni, ecc...). La tipologia, le superfici e le quantità delle strutture sono determinate da specifico capitolato.
2. La sede per le riunioni plenarie del Consiglio, ove resa disponibile dal Consiglio provinciale, è individuata in Sala Depero, piazza Dante 15, Trento.

TITOLO I **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Art. 54.

Assetto organizzativo

1. La struttura organizzativa del Consiglio si articola in:
 - a) Segretario Generale;
 - b) Segreteria Generale;
 - c) Area contabilità, finanza locale, tributi e tariffe;
 - d) Area affari giuridici.

2. In relazione ad esigenze organizzative speciali, l'Ufficio di Presidenza può costituire aree temporanee per la gestione di progetti particolari.

Art. 55.

Segretario generale

1. Il Segretario generale:
 - a) cura gli adempimenti relativi alla programmazione, alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute e quelli conseguenti alle decisioni del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni;
 - b) assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio nello svolgimento delle proprie funzioni e interviene, ove richiesto, alle riunioni di tutti gli altri organi del Consiglio;
 - c) assiste il Presidente nei rapporti del Consiglio con soggetti terzi;
 - d) raccoglie, conserva e classifica gli originali di tutti gli atti riguardanti le sedute del Consiglio, certifica l'autenticità degli atti ed è responsabile del procedimento di accesso;
 - e) assegna alle strutture la responsabilità di specifici progetti, di singoli procedimenti nonché l'istruttoria tecnica degli atti e l'attività di supporto alle Commissioni, in armonia con gli indirizzi generali dell'Ufficio di Presidenza;
 - f) coordina e sovrintende all'andamento dell'attività delle strutture e risolve eventuali problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni alle stesse.
2. Il Segretario generale può delegare le funzioni di cui al comma 1 del presente regolamento al personale assegnato al Consiglio ovvero farsi assistere dallo stesso.

Art. 56.

Segreteria generale

1. La Segreteria generale supporta il Segretario nell'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare:
 - a) riceve e protocolla tutta la posta in arrivo, con la sola eccezione di quella riservata o personale del Presidente, spedisce quella in partenza e provvede a smistare la corrispondenza stessa;
 - b) gestisce il centralino telefonico, cura le comunicazioni fax, pubblicazioni internet, albo informatico;
 - c) riceve gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio dopo il perfezionamento delle relative istruttorie e predispose le formalità inerenti alle ulteriori procedure;
 - d) istruisce e cura le pratiche connesse con nomine o designazioni da effettuarsi da parte del Consiglio;
 - e) provvede agli ulteriori adempimenti assegnati dal Segretario Generale.

Art. 57.

Area contabilità, finanza locale, tributi e tariffe

1. L'Area contabilità, finanza locale, tributi e tariffe presta consulenza economico finanziaria agli organi, ai Consiglieri ed alle altre strutture del Consiglio ed esprime i pareri richiesti dagli Enti locali in materia.

Art. 58.

Area affari giuridici

1. L'Area affari Giuridici presta consulenza giuridica agli organi, ai Consiglieri ed alle altre strutture del Consiglio.

Art. 59.

Strutture tecniche e progetti speciali

1. Le strutture tecniche a supporto di progetti speciali sono costituite con provvedimento dell'Ufficio di presidenza. Nel provvedimento sono stabiliti compiti ed obiettivi, durata, modalità di funzionamento, composizione del gruppo, responsabile dell'attività del gruppo.

PARTE V CONTABILITA'

Art. 60.

Regole di programmazione e gestione delle entrate e delle spese

1. Mediante convenzione, il bilancio del Consorzio assicura l'integrale copertura di tutti i costi connessi al funzionamento del Consiglio. E' comunque richiesta l'autorizzazione del Presidente prima di procedere all'effettuazione da parte del Consorzio, di alcune delle spese connesse al funzionamento del Consiglio.
2. Di norma il Consiglio prende atto, entro il 30 settembre di ciascun anno, dei costi connessi al proprio funzionamento e gravanti sul bilancio del Consorzio.
3. Gli oneri di cui al comma 2, nell'ambito dell'intesa di cui all'articolo 81 dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige, trovano copertura nei contributi assegnati al Consorzio ai sensi dell'articolo 33 comma 3 della L.P. 15 novembre 1993 n. 36.

Art. 61.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 60. trovano applicazione a partire dall'esercizio 2007.
2. In via transitoria per gli esercizi 2005 e 2006 trovano applicazione le disposizioni e le modalità operative utilizzate, sino alla soppressione disposta dall'art. 14 comma 4 della legge, per la gestione contabile e per i trasferimenti alla Rappresentanza Unitaria dei Comuni prevista dall'articolo 22 della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 ("Norme in materia di finanza locale").

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.

Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento entra in vigore a decorrere dal momento di rispettiva approvazione.